




ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Edilizia
U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza
Ufficio Coordinamento Tecnico/Normativo
PVR

 ROMA CAPITALE ⁸⁶
16 DIC. 2014
DIP. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Prot. n. QI 195410

- Alle Posizioni Organizzative Tecniche ed Amministrative
U.O. Coordinamento Permessi di costruire e vigilanza
U.O. Edilizia Sociale
- A Tutti i Responsabili degli Uffici e del Procedimento
U.O. Coordinamento Permessi di costruire e vigilanza
U.O. Edilizia Sociale
- A Tutti gli Istruttori Tecnici ed Amministrativi
U.O. Coordinamento Permessi di costruire e vigilanza
U.O. Edilizia Sociale
- p.c. RRR All' Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Via Mozambano n. 10
00185 Roma
- p.c. RRR Alla Regione Lazio
Direzione Regionale infrastrutture, ambiente
e politiche abitative
Area Difesa del Suolo e Bonifiche
Viale del Tintoretto n. 432
00142 Roma
- p.c. RRR Alla Provincia di Roma
Dip. VI - Servizi tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Servizio 2 "Tutela delle acque, suolo e risorse idriche"
Via Tiburtina n. 691
00159 Roma
- p.c. RRR Al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano
Via del Fosso di Dragoncello, 172
00124 Roma
- p.c. All' Avvocatura Capitolina
Via del Tempio di Giove
00186 Roma

OGGETTO: Azioni volte ad un migliore utilizzo e risparmio delle risorse idriche nonché accorgimenti e dispositivi da realizzare per il recupero delle acque meteoriche.



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Edilizia
U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza
Ufficio Coordinamento Tecnico/Normativo
PVR

10. n. 109

Ordine di Servizio n. 36 del 16.12.2014

Premesso che il R.D. 8 maggio 1904, n.368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", prevede all'art. 133 che:

"Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto, rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

- a) ...le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini..., a distanza minore...di metri 4 a 10 per fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua";

che l'art. 134 del medesimo R.D., contempla i lavori per i quali necessita la preventiva autorizzazione;

che il successivo R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", prevede all'art. 93 che:

"Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso tra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa";

che la Provincia di Roma, con nota datata 24/06/2014 (acquisita al prot. DPAU con n. 97362 del 25/06/2014), con riferimento al quadro normativo vigente in materia ha chiarito quanto segue:

1. la Provincia di Roma – Dip. IV "Servizi di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente" è "... competente per delega regionale ai sensi della L.R.53/98, a rilasciare l'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D.368/1904 e del R.D. 523/1904 sui progetti che interferiscono con le pertinenze idrauliche del reticolo idrografico secondario individuato con i criteri definiti dalla D.G.R.L. del 12/10/1999 n. 5079 ..".
2. "In virtù della sopra citata normativa, la competenza della Provincia riguarda le opere interferiscono con:
 - il demanio idrico;
 - le relative fasce di pertinenza;
 - le aree soggette ad inondazione perimetrate ed approvate dalla pianificazione ufficiale con l'indicazione puntuale del rischio."
3. "La D.G.R.L. n. 3716 del 7.7.1999 prevede per il procedimento dell'autorizzazione ai fini idraulici prevista dal R.D. 368/1904 e dal R.D. 523/1904 l'espressa acquisizione del parere del Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano competente sul territorio per la manutenzione del corso d'acqua";



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Edilizia
U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza
Ufficio Coordinamento Tecnico/Normativo
PVR

che quest'Ufficio, in ragione dell'interesse pubblico sotteso alla questione di che trattasi, ha promosso nell'ambito della massima collaborazione inter-istituzionale, la sottoscrizione dell'Accordo tra Amministrazioni di cui all'art. 15 della L.n. 241/1990 (prot. 87664 del 09/06/2014) con il C.B.T.A.R., tale da prevedere quale ulteriore azione volta ad una più efficace tutela in materia di difesa del suolo - oltre quanto già previsto per legge -, anche la "Verifica idraulica" quale procedura semplificata da estendere a tutto il comprensorio di competenza manutentiva del C.B.T.A.R.;

che il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano in risposta alla proposta di Accordo di cui sopra, ha trasmesso a quest'Ufficio la Deliberazione del 09/06/2014 n. 221 adottata dal proprio Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto: *"Rilascio pareri idraulici relativi alle opere ed agli interventi da effettuarsi all'interno del Comprensorio di Bonifica"*, che testualmente riporta: *"Questo Consorzio di Bonifica ritiene di essere titolato all'emissione di parere idraulico con riguardo a qualsivoglia intervento edilizio si intenda realizzare da parte di terzi all'interno del Comprensorio classificato di Bonifica..."*;

che quest'Ufficio, anche alla luce di quanto rappresentato dalla Provincia di Roma, ricostruito il quadro normativo - nota prot. 181752 del 25/11/2014 -, ed acquisito dall'Avvocatura Capitolina specifico parere nel merito, conclude ritenendo che debbano essere sottoposti *"...al previo rilascio del parere idraulico esclusivamente le opere che ricadono all'interno della fascia dei metri 10 dall'argine del corso d'acqua..."* e che *"...non sia affatto legittimo assoggettare al parere del CBTAR indiscriminatamente tutti quegli interventi che, invece, debbono essere realizzati al di fuori da detta fascia"*.

Visto il Regio Decreto 8 maggio 1904, n.368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi" ed in particolare gli articoli 133, 134, 135, 136 e 137;

Visto il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare gli articoli 96 e 97;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Roma 2 marzo 1982, n. 609 "Nuova confinazione del perimetro del Comprensorio di Bonifica dell'Agro Romano";

Vista la Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Direttive ed obiettivi prioritari per la redazione delle proposte da acquisire per la predisposizione del Piano Regionale per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183";

Vista la Delibera di Giunta Regionale 6 luglio 1999, n. 3716 "Adempimenti concernenti le direttive alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi delle leggi regionali n. 53/1998 e n. 6/1999 riguardanti la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Edilizia
U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza
Ufficio Coordinamento Tecnico/Normativo
PVR

alla esecuzione di opere interessanti manufatti di bonifica e loro pertinenze regolato dal titolo VI del R.D. n. 368/1904";

Vista la Delibera di Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 "Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2004, n. 238 "Cartografia sulle competenze idrauliche nel territorio dell'Agro Romano";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale 20 febbraio 2006 n. 48 ed in particolare l'art. 48/quarter "Sistemi di accumulo, riutilizzo delle acque meteoriche e di risparmio idrico";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visto l'art. 104 commi 4 e 5 delle NN.TT.A. del P.R.G. vigente, approvato con D.C.C. del 12 febbraio 2008 n. 18;

Vista la Legge Regionale 27 maggio 2008 n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia" successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che nelle stagioni autunnale ed invernale dell'anno 2013 nonché in quelle dell'anno in corso, si sono verificate nel territorio di Roma Capitale precipitazioni di carattere eccezionale, con conseguenti segnalazioni di allerta meteo da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e che le stesse precipitazioni hanno provocato allagamenti in diverse zone della Capitale;

che la D.C.C. 20 febbraio 2006 n. 48 prevede all'art. 48/quarter i "Sistemi di accumulo, riutilizzo delle acque meteoriche e di risparmio idrico";

che la Legge Regionale 27 maggio 2008 n. 6 individua all'art. 4 i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in particolare al comma 1 lett. d) "l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie";

che la Delibera di Assemblea Capitolina 14 febbraio 2011 n. 7 - contempla tra l'altro anche le modifiche ed integrazioni dell'art. 48/quarter -, risulta ancora essere in corso di definitiva approvazione in seguito al recepimento delle osservazioni della Provincia di Roma ai sensi della Legge Regionale n. 38/1999;

che ad oggi non risulta, almeno per quanto a conoscenza di quest'Amministrazione, che il C.B.T.A.R. o altro Ente in indirizzo che legge per conoscenza, abbia definito l'importanza dei corsi d'acqua in base alle due tipologie di pertinenze idrauliche (4 m. e 10 m.), ai fini di una corretta applicazione del disposto normativo previsto dai Regi Decreti in precedenza richiamati;

che pertanto alla data odierna le procedure ed i titoli abilitativi in materia edilizia sono subordinati alla preventiva autorizzazione per fini idraulici, di competenza della Provincia di Roma, solo per quegli



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Edilizia
U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza
Ufficio Coordinamento Tecnico/Normativo
PVR

interventi edilizi dalla stessa riportati nella nota datata 24/06/2014 (acquisita al prot. DPAU con n. 97362 del 25/06/2014) ed in particolare con quelli che interferiscono con le pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua in argomento, comprese tra i 4 m. e i 10 m.;

che pur tuttavia nel rispetto del principio di prevenzione del rischio idraulico, al fine di consentire un adeguato trattamento e conseguente deflusso delle acque di prima pioggia, tale da non peggiorare le condizioni idrogeologiche dei terreni evitando allagamenti o deflussi non controllati sul sistema dei fossi e/o canali, per tutto il territorio di Roma Capitale è opportuno indicare i parametri da utilizzare ai fini del dimensionamento delle vasche e/o serbatoi di accumulo per il recupero delle acque meteoriche

SI DISPONE

1. fatte salve diverse disposizioni dettate da specifici strumenti attuativi, sono subordinati ad autorizzazione ai fini idraulici di competenza della Provincia di Roma, esclusivamente i progetti di opere che interferiscono con le pertinenze idrauliche del reticolo idrografico secondario individuato con i criteri definiti dalla D.G.R.L. del 12/10/1999 n. 5079 ed in particolare i progetti che prevedono opere che interferiscono con:
 - *il demanio idrico;*
 - *le relative fasce di pertinenza;*
 - *le aree soggette ad inondazione perimetrate ed approvate dalla pianificazione ufficiale con l'indicazione puntuale del rischio."*

Nel procedimento relativo all'acquisizione dell'autorizzazione ai fini idraulici di competenza della Provincia di Roma, è prevista - ai sensi della D.G.R.L. n. 3716 del 7.7.1999 -, all'interno del relativo territorio del Comprensorio di Bonifica, l'espressa acquisizione del parere endoprocedimentale del Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano competente per la manutenzione dei corsi d'acqua;

2. per tutto il territorio di Roma Capitale per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia - per quest'ultima limitatamente agli interventi di demolizione integrale e successiva ricostruzione - da realizzarsi in modalità diretta, è necessario prevedere una o più vasche e/o serbatoi di accumulo per il recupero di almeno il 70% delle acque meteoriche, qualora siano presenti aree, private o condominiali, esterne al fabbricato con sistemazione a verde di superficie maggiore di mq. 30, ovvero aree non permeabili della medesima superficie.

Il volume della vasca e/o serbatoio di accumulo idrico (Vacc) dovrà essere dimensionato secondo la seguente formula:

$$Vacc = I_p \times S_c \times \phi \times \eta \times 0,6$$



ROMA CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Edilizia
U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza
Ufficio Coordinamento Tecnico/Normativo
PVR

Ove:

Ip: indice di piovosità utile indicato in mm 55/mese;

Sc: superficie di captazione, intesa come la proiezione sul piano orizzontale delle falde di tetto inclinate ovvero, in caso di coperture piane, come la somma delle superfici di proprietà comuni (quali lastrico solare, terrazza condominiale, etc.);

ϕ : coefficiente di deflusso delle acque meteoriche

Tipo di copertura	ϕ
Tetto spiovente in tegole	0.8-0.9
Tetto piano non ghiaioso	0.8
Tetto piano con ghiaia	0.6
Tetto verde estensivo	0.5
Tetto verde intensivo	0.3
Superficie lastricata	0.5
Superficie asfaltata	0.8

η : rendimento del sistema di filtraggio assunto pari a 0.95.

Le acque di recupero potranno essere utilizzate esclusivamente per irrigazione e lavaggio delle parti comuni. L'impianto di distribuzione delle acque recuperate dovrà essere distinto da quello della rete potabile ed i rubinetti di erogazione non potranno essere posizionati in prossimità di quelli della rete potabile e dovranno riportare, in maniera ben visibile, la dicitura "acqua non potabile". L'impianto di accumulo dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e dotato di apparecchiature di filtraggio, pompaggio, distribuzione, sfioro o troppopieno sifonato collegato alla rete delle acque bianche e, eventualmente, di sistema antisvuotamento (collegato alla rete idrica pubblica) dotato di disgiuntore. I serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno del lotto edificabile, prioritariamente interrati, o nell'edificio e gli impianti dovranno essere in grado di filtrare o far defluire l'acqua di prima pioggia.

IL DIRIGENTE
U.O. Coordinamento Permessi di costruire e vigilanza
Ing. Angela MUSSUMECI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Antonello FATELLO

IL DIRETTORE
Direzione Edilizia
Arch. Cinzia ESPOSITO